SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2325

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAPPALARDO e LAFORGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1995

Soppressione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi
e provvedimenti conseguenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si propone la soppressione di un ente morale che, sebbene istituito nel 1936, ha una storia più antica, e che comunque ha smarrito, ormai da decenni, la sua originaria natura di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, fino al punto che riesce inspiegabile la sua sopravvivenza a seguito della legislazione che ha decretato il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni, prima, e poi la soppressione dei cosiddetti «enti inutili» (ci riferiamo, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

L'Ente predetto ebbe origine dalla «necessità di provvedere alla disciplina giuridica delle "Opere Laiche Palatine Pugliesi", istituite in Bari, con quella parte del patrimonio delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi destinata ai fini laici»: così appunto recitava il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, poi convertito senza modificazioni dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000. La Puglia ospitava quattro basiliche palatine: quelle di San Nicola di Bari, di Acquaviva delle Fonti, di Altamura e di Monte Sant'Angelo sul Gargano. Tali basiliche hanno fruito per secoli di speciali prerogative e di eccezionali privilegi per volere di sovrani e per concessioni pontificie. La loro «palatinità» derivava dal fatto che esse erano state fondate e fornite di dotazione da un principe con beni e mezzi propri e in un luogo di sua proprietà, e che, per conseguenza, al principe era stato conferito il diritto - esercitato esclusivamente da lui e, per secoli, dai suoi diretti successori - di nomina e di collazione del clero di quelle basiliche; consisteva pure nella loro completa e riconosciuta esenzione dalla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, e nella mancanza di erezione in titolo.

La straordinarietà dei privilegi attribuiti alle basiliche palatine pugliesi, ma soprattutto il consistente patrimonio da esse accumulato e amministrato, indussero il clero, all'indomani della promulgazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose (7 luglio 1866, n. 3036) e sull'incameramento dei beni ecclesiastici (legge 15 agosto 1867, n. 3848), a resistere in giudizio contro il demanio dello Stato, che rivendicava appunto per sè il possesso dei beni ecclesiastici. La controversia durò per anni, e si concluse con il concorde riconoscimento, da parte dei gradi più alti della giurisdizione, del pieno diritto delle chiese palatine di Puglia all'esenzione dalle leggi eversive e, per converso, della loro assoluta e diretta dipendenza dalla Corona: il che, per logica conseguenza, comportava pure il rigetto della pretesa della loro autonomia e dell'ambizione a vedersi attribuita una personalità giuridica propria. Una volta che le sentenze furono passate in giudicato, la Corona dispose dunque un'indagine sull'amministrazione dei beni delle basiliche palatine pugliesi, per mezzo della quale si accertò che non venivano soddisfatti nè adempiuti tutti gli oneri di culto e beneficenza cui le varie chiese erano tenute per effetto del loro speciale regime, che le rendite venivano dilapidate o adibite a usi e finalità del tutto diversi da quelli statuiti dagli atti di fondazione, e che gli stessi patrimoni erano stati colpevolmente lasciati degradare e deperire. Sicchè, con regio decreto del 2 giugno 1889, l'amministrazione dei beni e delle rendite spettanti alle basiliche palatine pugliesi era temporaneamente affidata a un commissario straordinario; quindi, con regio decreto del 29 novembre

1891, era stabilita in Bari la regia delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi, «di tutte le Chiese e le fondazioni annesse e dei beni che ne costituivano le dotazioni».

Nel corso dei quarantacinque anni che separano la costituzione della regia delegazione dalla istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, il patrimonio e le rendite delle basiliche palatine erano andati progressivamente assottigliandosi: tanto che l'Ente ereditò di fatto soltanto la gestione del Reale ricovero di mendicità «Umberto I°» di Acquaviva delle Fonti, e l'amministrazione della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano «Umberto I°» di Bari (oggi, IPSIA «L. Santarella»). Attualmente, l'Ente opere laiche palatine pugliesi dispone di una rendita annua di circa 500 milioni di lire, riveniente appunto dai canoni di locazione degli immobili in precedenza menzionati: rendite che, a quanto è dato di sapere, esso utilizza soltanto parzialmente per l'erogazione di contributi di assistenza e per qualche rara iniziativa benefica.

Il presente disegno di legge si giustifica dunque con la constatata superfluità del predetto Ente morale. Gli articoli 1 e 2 ne decretano appunto la soppressione, e definiscono le procedure del trasferimento dei beni dell'Ente ai comuni in cui sono ubicati gli immobili dai quali l'Ente stesso ricava, fin dal 1936, le sue rendite. L'articolo 3 stabilisce i vincoli di destinazione di quei beni.

L'obiettivo dello snellimento e della semplificazione dell'ordinamento degli enti pubblici; la tendenza al decentramento amministrativo, da attuarsi soprattutto attraverso il trasferimento di beni e funzioni agli enti locali; gli sforzi di razionalizzazione della finanza pubblica; la volontà di potenziare le risorse autonome dei bilanci comunali, costituiscono altrettante ragioni – che peraltro di recente hanno ispirato interventi di ben altro rilievo, e iniziative di più ampia e decisiva portata – per sollecitare una tempestiva adozione del provvedimento legislativo qui proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soppressione dell'Ente)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari, istituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, è soppresso e posto in liquidazione.

Art. 2.

(Procedure di liquidazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore.

2. Il commissario liquidatore provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, a trasferire i beni immobiliari del predetto Ente ai comuni sul cui territorio essi sono rispettivamente situati. I beni mobiliari del soppresso Ente sono attribuiti al comune di Bari; il numerario ed i titoli di credito sono ripartiti percentualmente fra i comuni di Bari e Acquaviva delle Fonti, in ragione del numero degli abitanti in essi rispettivamente rilevati dall'ultimo censimento.

3. Il personale in servizio presso l'Ente soppresso è assegnato al comune di Bari contestualmente al trasferimento dei beni, ed è inquadrato con apposita deliberazione della giunta municipale nel ruolo organico dei dipendenti dell'ente locale nella qualifica corrispondente, anche in deroga alla normativa vigente.

4. Il commissario non può compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione. In caso di inosservanza, egli è personalmente e solidalmente responsabile degli atti compiuti.

5. Dal momento della data di entrata in vigore della presente legge, è fatto espresso divieto al consiglio direttivo dell'Ente opere laiche palatine pugliesi di assumere deliberazioni che comportino spese a carico del bilancio dell'Ente medesimo.

Art. 3.

(Destinazione dei beni)

1. I comuni sono tenuti a destinare i beni immobiliari appartenuti al soppresso Ente opere laiche palatine pugliesi, ovvero ad impiegare le rendite da essi eventualmente ricavate, a fini socialmente utili.

2. Le rendite di cui al comma 1 vanno prioritariamente destinate alla copertura delle spese per i lavori di ordinaria manutenzione delle basiliche palatine ubicate nei comuni che di tali rendite sono beneficiari.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.